

N° 04/2026 R.G. Ist.liquidazione giudiziale.

N° 13/2026 R.G..Liquidazione giudiziale CCI

(N. di R.G. da indicare nelle cartoline)

N. Sent. 17/2026

N. Camp. RG 13/2026

COMUNICAZIONE DI SENTENZA
APERTURA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

della **SOC. CFS EUROPE S.P.A. (C.F. 11310150153)** con sede a **Ravenna (RA)** alla **Via Agostino Depretis n. 6,**

ad istanza di:

NOTIFICARE A:

1. Agenzia delle Entrate Ufficio di **RAVENNA**
2. Archivio Notarile di **RAVENNA**
3. Consiglio Ordine Notai **RAVENNA**
4. Dogana **RAVENNA**
5. Curatore **dott. Antonio Santandrea e Barbara Chiarini di Ravenna,**
6. Istante
7. Poste Italiane s.p.a. Recapito Area Manager 2
Via Bertini, 11 **FORLÌ**
8. Camera di Commercio
9. Zucchetti – fallco
10. Cancelleria esecuzioni mobiliari e immobiliari



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI RAVENNA
SEZ. FALLIMENTARE

In esecuzione al disposto dell'art. 45 CCII, si comunica che questo Collegio ha pronunciato la seguente

sentenza
-omissis-

DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della SOC. CFS EUROPE S.P.A. (C.F. 11310150153) con sede a Ravenna (RA) alla Via Agostino Depretis n. 6;

NOMINA Giudice Delegato alla procedura la **dott.ssa Elisa Romagnoli;**

NOMINA curatore i **dott. Antonio Santandrea e Barbara Chiarini di Ravenna che sono in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;**

ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;

ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore.

FISSA in data 09/07/2026 h. 10.30 l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, che avrà luogo presso il Tribunale di Ravenna, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni in proprietà o in possesso del debitore, compresi nella liquidazione giudiziale, il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;

AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinta;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

Lo autorizza ad utilizzare un gestionale a sua scelta per tutta la durata della procedura.

ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCDI; autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.

Ravenna li 13/03/2026

(seguono firme)

Depositato in cancelleria il 17/03/2026
f.to il Funzionario Giudiziario D.ssa Elena Manzoni

AVVISO PER IL CURATORE: si invita, in ossequio all'art. 146 CPR 115/2000 TU spese di giustizia, non appena accertata la presenza di liquidità nella massa fallimentare, a provvedere con sollecitudine al pagamento del contributo unificato previsto per le procedure fallimentari, nonché alle altre spese prenotate a debito e anticipate dall'Erario.

Per estratto conforme ad uso notifica
Ravenna li 17/03/2026

Il Funzionario Giudiziario D.ssa Elena Manzoni

